

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1243)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

e col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

(V. Stampato Camera n. 2248)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio -
Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella
seduta del 28 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 1985*

Revisione di norme del decreto del Presidente della Repubblica
8 gennaio 1979, n. 32, di applicazione della legge 26 maggio 1978,
n. 260, concernente ratifica ed esecuzione di atti internazionali
in materia di brevetti

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

« Si applicano le disposizioni dell'articolo 27-ter del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni la domanda deve essere corredata di una copia della descrizione e delle rivendicazioni redatta in lingua italiana, nonchè degli eventuali disegni ».

Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è abrogato.

Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

« La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione di cui al primo comma ».

Art. 3.

Si considerano validamente prodotte le traduzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state depositate entro il termine di cui al quarto comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 32, come modificato dal precedente articolo 2, e per le quali è stata tempestivamente presentata e non definitivamente rigettata istanza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi di cui all'articolo 90-bis del sopracitato decreto n. 1127 del 1939.